



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

Nota sui codici tributo, sui codici ente e sui subcodici

OGGETTO: Pagamenti con modello F23. Istituzione di subcodici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni subcodici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari. L'utilizzo dei subcodici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del subcodice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I subcodici istituiti sono i seguenti: **RU** Ufficio recupero crediti **RC** Ufficio recupero crediti settore civile **RP** Ufficio recupero crediti settore penale **RG** Ruolo generale **CR** Ufficio corpi di reato **EG** Ufficio successioni **SF** Sezione fallimentare

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero.

Il codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

- il "**738T**", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T

- il "**772T**", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T

- il "**927T**", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

**Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero
Crediti Codici entrata di natura non tributaria**

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
738T	Recupero spese processuali	1E10
772T	Recupero multe ed ammende	1E08
774T	Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale. Art 113 L 907/42	In corso di attribuzione
775T	Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi. DPR 43/73 e D.lgs 504//95	In corso di attribuzione
1AET	Cassa depositi e prestiti. Cassa ammende	1E02
CxxT	Foglio Annunci legali	1E26
9B4T	Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori	1E25
961T	Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	1E23
927T	Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1E20
897T	Entrate eventuali del Ministero del Tesoro	1E41

Codici entrata di natura tributaria

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
750T	Contributo Unificato	1E03
109T	Imposta di registro	1E01

456T	Imposta di bollo	1E05
649T	Imposta ipotecaria	1E06
737T	Imposta catastale	1E48
778T	Tassa ipotecaria	1E11
763T	Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari	1E09
943T	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1E21
731T	Interessi su tasse ed II II sugli affari	1E07
964T	Tributi speciali	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T. In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

a. per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;

b. per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati. Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici

esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo. Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Roma, 9 settembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE Francesco Mele